

**EPIGRAFE**

ISTITUZIONE IN SICILIA DELL' ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO.

Art.1

E' istituito in Sicilia l' Istituto regionale della vite e del vino, il quale è dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza degli Assessorati dell' agricoltura e delle foreste e dell' industria e del commercio.

L' Istituto ha sede in Palermo e, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, potrà istituire Sezioni distaccate nel territorio della Regione.

Art.2

Ferme restando le attribuzioni devolute per legge alla pubblica amministrazione, l' Istituto di cui all' articolo precedente si propone l' incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione, all' industria ed al commercio dei relativi prodotti e particolarmente:

- a) la costituzione e la gestione di vivai di piante e di campi sperimentali;
- b) collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;
- c) promuovere ed indirizzare iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati, anche ai fini di impedire le adulterazioni;
- d) favorire l' istruzione professionale viticola ed enologica in tutte le forme attinenti alle attività produttive, industriali, commerciali e distributive dei prodotti vinicoli;
- e) stimolare la istituzione di cantine sociali e di consorzi obbligatori e volontari fra le categorie interessate coordinandone e sovrintendendone l' attività;
- f) sviluppare ed orientare studi di sperimentazione, incrementando anche i contatti culturali con Istituti similari stranieri e istituendo borse di studio e di perfezionamento a favore di studenti siciliani presso Istituti Nazionali ed Esteri specializzati nella viticoltura e nella enologia;
- g) favorire la partecipazione siciliana a mostre e fiere sia in Italia che all' Estero nonché istituire enoteche e rappresentanze;
- h) fare proposte agli organi competenti per la preparazione e trattazione di accordi commerciali con l' Estero e per la formulazione della legislazione vinicola ed enologica.

L' Istituto provvede, altresì, a svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei suoi fini.

Art.3

L' Istituto è amministrato da un Consiglio composto da quindici membri, il quale elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e vengono nominati con decreto dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste, di concerto con l' Assessore per l' industria ed il commercio.

Il Consiglio è composto come appresso:

- a) da un rappresentante dell' Assessore per l' agricoltura e per le foreste;
- b) da un rappresentante dell' Assessore per l' industria ed il commercio;
- c) da un rappresentante dell' Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale;
- d) da due rappresentanti degli agricoltori;
- e) da un rappresentante dei coltivatori diretti;
- f) da due rappresentanti dei lavoratori della terra;
- g) da un rappresentante degli industriali del vino;
- h) da un rappresentante dei commercianti vinicoli;
- i) da un rappresentante dei Consorzi per la viticoltura ed enologia;
- l) da un rappresentante delle cantine sociali;
- m) da un rappresentante degli operai enologici;
- n) da due tecnici particolarmente competenti in materia vitivinicola.

I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), saranno scelti su terne presentate dalle rispettive organizzazioni interessate.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- 1) I Senatori, i Deputati nazionali e regionali;
- 2) i parenti ed affini tra di loro fino al 3. grado incluso;
- 3) i parenti ed affini fino al 3. grado incluso del direttore dell' Istituto e dei dipendenti di esso.

Art.4

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti le direttive dell' azione dell' Istituto, i bilanci preventivi e consuntivi, il regolamento organico del personale, la istituzione di Sezioni staccate dell' Istituto, sono sottoposte all' approvazione dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste, il quale vi provvede sentito il parere degli Assessori per l' industria ed il commercio e per le finanze.

Tutte le altre deliberazioni sono comunicate in copia ai predetti Assessori. L' Assessore per l' agricoltura e le foreste anche su richiesta degli Assessori per l' industria ed il commercio e per le finanze, può , entro otto giorni dalla comunicazione, sospendere l' esecuzione.

---

Entro 15 giorni dalla sospensione l' Assessore per l' agricoltura e le foreste provvede, con decreto motivato, sentito il parere degli Assessori per l' industria ed il commercio e per le finanze.

Art.5

Il Direttore dell' Istituto è nominato in seguito a concorso per titoli ed esami bandito dall' Assessore per l' agricoltura e le foreste.

Il Direttore, conformemente alle direttive del Presidente, sovrintende al funzionamento dell' Istituto, con l' osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

E' nei compiti del Direttore di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e proporre le misure amministrative e tecniche utili al pieno conseguimento delle finalità dello stesso Istituto.

Il Direttore interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art.6

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell' Istituto provvede un collegio sindacale di tre membri, dei quali uno nominato dall' Assessore per l' agricoltura e le foreste, uno dall' Assessore per l' industria ed il commercio e uno dall' Assessore per le finanze.

Art.7

Per sovvenire alle esigenze di primo impianto è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a carico del bilancio della Regione di cui L. 100.000.000 a titolo di anticipazione da recuperare sugli avanzi economici di gestione in ragione del 10% degli avanzi medesimi.

La suddetta somma di L. 200.000.000 sarà erogata in due esercizi, utilizzando, per l' esercizio corrente, le somme di cui al capitolo 278 dello stato di previsione.

Detta somma sarà iscritta, per ciascun esercizio:

- a) per L. 25.000.000 nella rubrica dell' Assessorato della agricoltura e delle foreste;
- b) per L. 25.000.000 nella rubrica dell' Assessorato della industria e del commercio;
- c) per L. 50.000.000 nella rubrica dell' Assessorato delle finanze.

Omissis [1].

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell' Istituto mediante un contributo annuo commisurato a lire cento per ogni quintale di uva ammassato presso le cantine sociali esistenti nel territorio della Regione dai rispettivi soci [2].

Il predetto contributo in ogni caso non potrà essere superiore a lire 300 milioni, nè inferiore a lire 250 milioni, qualunque sia stato l' ammontare complessivo dei quintali di uva ammassata [2]

Per le finalità del presente articolo è iscritta nel bilancio della Regione, per ciascun esercizio, la spesa di L. 100 milioni nella rubrica << Assessorato dell' agricoltura e delle foreste >>, a partire dallo esercizio 1963- 64 [2].

Nell' ipotesi che la misura del contributo risulti superiore, in relazione ai risultati dell' ammasso, all' anzidetta somma, il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, prelevando la somma all' uopo occorrente dal fondo per le spese impreviste [2].

Art.8

L' Istituto regionale della vite e del vino provvede alle spese per il suo funzionamento oltre che con le eventuali rendite patrimoniali e con il fondo di cui all' articolo precedente, con le entrate derivanti:

- a) dal gettito di una tassa a carico degli industriali trasformatori ed esportatori di vino dalla Sicilia ed eventualmente a carico dei produttori fino al limite massimo di L. 0,50 al litro;
- b) dalla riscossione di un diritto sugli eventuali certificati ed atti che l' Istituto rilascia;
- c) dai contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici e privati.

La tassa e i diritti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono istituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l' industria ed il commercio e per le finanze previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell' Istituto, adottando in ogni caso le opportune norme a favore dei piccoli proprietari.

I contributi con carattere continuativo, deliberati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione ai sensi della lettera c), sono destinati ad attività di trasformazione e di propaganda dei prodotti vitivinicoli [3].

Art.9

L' Assessore per l' agricoltura e le foreste, di concerto con l' Assessore per l' industria ed il commercio, provvederà ad emettere, con proprio decreto, le norme per l' attuazione della presente legge e lo Statuto regolamento dell' Istituto.

Art.10

L' Assessore per le finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio necessari per l' attuazione della presente legge.

Art.11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---

**NOTE**

- 
- [1] Comma abrogato dall'articolo 1 della L.R. n. 97 del 06-05-1981.  
[2] Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 28 del 02-05-1963.  
[3] Comma aggiunto dall'articolo 2 della L.R. n. 28 del 02-05-1963.
-